



Buona Scuola: promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

SINTESI DECRETO ATTUATIVO 66 – L. 107/15

ICF

«Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001 ;.....»

Capo III

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica
Art. 5 comma 2

b).... è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).»;

Ruolo della FAMIGLIA



Art. 1

Comma 1

L'inclusione b) si realizza attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

Comma 2

Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Art. 14

Continuità del progetto educativo e didattico

Comma 3.

Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e **valutati, da parte del dirigente scolastico**, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e **l'eventuale richiesta della famiglia**, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, **ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato**, nonché' quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.

dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

Progetto individuale

Art. 2

Comma 2

L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto

«per realizzare la piena integrazione delle **persone disabili**... i Comuni, d'intesa con le Aziende Sanitarie locali, predispongano **Progetti individuali**..»

Valutazione dell'inclusione



Art. 4

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

Comma 1

...parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche

Comma 2

L'INVALSI definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

criteri



- a) **livello di inclusività** del PTOF come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- b) **realizzazione di percorsi** per la **personalizzazione, individualizzazione e differenziazione**
- c) **livello di coinvolgimento dei diversi soggetti** nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) **realizzazione di iniziative** finalizzate alla **valorizzazione delle competenze professionali** del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
- e) **utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione** dei risultati di apprendimento, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) **grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse**, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Certificazione e documentazione



Art 5

Comma 2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le **commissioni mediche** ... sono composte da un **medico legale** e da **due medici specialisti**, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate **da un assistente specialistico o dall'operatore sociale** ..., individuati dall'ente locale, nonché dal medico INPS...

Certificazione e documentazione

Art 5

Comma 2

b) Successivamente all'accertamento ... è redatto **un profilo di funzionamento** secondo i criteri del modello bio-psico-sociale (ICF) ai fini della formulazione del **progetto individuale** di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché' **per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)**

Comma 3

Il Profilo di funzionamento

ricomprensive la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Comma 4

- a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
- b) definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- c) è redatto con la collaborazione dei genitori nonché' con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
- d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

PEI



Art 7 Piano educativo personalizzato

Comma 2

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica ...nonché' con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

PEI



- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Gruppi per l'inclusione



GLIR

Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale

- a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

GIT

Per ciascuno degli ambiti territoriali è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR. GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

GLI

Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché' da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione

Inoltre.....

Scuole polo che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.

Assegnazione risorse sostegno



Art. 10

Comma 1

- a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
- b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
- c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.